

superiore al 20 %, senza che tuttavia sussista alcun dolo o negligenza grave.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, che modifica il Regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 27).

#### Cancellazione dal ruolo della causa C-14/95 (<sup>1</sup>)

(95/C 351/19)

Con ordinanza 26 settembre 1995, il presidente della Sesta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-14/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

(<sup>1</sup>) GU n. C 54 del 4. 3. 1995.

#### Cancellazione dal ruolo della causa C-98/95 (<sup>1</sup>)

(95/C 351/20)

Con ordinanza 22 settembre 1995, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancel-

lazione dal ruolo della causa C-98/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

(<sup>1</sup>) GU n. C 159 del 24. 6. 1995.

#### Cancellazione dal ruolo della causa C-113/95 (<sup>1</sup>)

(95/C 351/21)

Con ordinanza 4 ottobre 1995, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-113/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

(<sup>1</sup>) GU n. C 159 del 24. 6. 1995.

#### Cancellazione dal ruolo della causa C-125/95 (<sup>1</sup>)

(95/C 351/22)

Con ordinanza 24 ottobre 1995, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-125/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(<sup>1</sup>) GU n. C 137 del 3. 6. 1995.

### TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 ottobre 1995

nella causa T-562/93, Dieter Obst contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Procedimento di assunzione — Atto recante pregiudizio — Art. 45 dello Statuto — Avviso di posto vacante — Sviamento di potere — Motivazione — Risarcimento del danno)*

(95/C 351/23)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-562/93, Dieter Obst, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Everberg (Belgio), rappresentato inizialmente dall'avv. Heinz-Jörg Moritz, e successivamente dall'avv. Lothar Mahlberg, con domicilio eletto a Bridel (Lussemburgo), presso la signora Marianne Moritz, 25 A, rue de Schönfels, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Joseph Griesmar e Bertrand Wägenbaur), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 45/93 del comitato consultivo per le nomine 18 febbraio

1993, per la parte in cui esso dichiara che la candidatura del ricorrente non dovrebbe essere presa in considerazione, e della decisione della convenuta 22 marzo 1993 di non accogliere detta candidatura, e diretto inoltre al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente sostiene di avere subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 19 ottobre 1995 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Commissione è condannata a pagare al ricorrente la somma di 2 000 ECU a titolo di risarcimento danno per illecito.*

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Commissione sosterrà le proprie spese e un quarto delle spese del ricorrente, il quale sosterrà i tre quarti delle proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 338 del 15. 12. 1993.